



# COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE

## ORDINANZA N. 6/2021 PER LO SVOLGIMENTO DI ESERCITAZIONI "A FUOCO"

### CONSIDERATA

la necessità di svolgere esercitazioni di tiro con armi individuali e di reparto prospettata da:

- 11° REGGIMENTO TRASMISSIONI, giorno 7 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
- 7° REGGIMENTO DIFESA CBRN "CREMONA", nei giorni 10, 11 e 13 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 20.45;
- CENTRO MILITARE VETERINARIO, giorno 12 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
- REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA (3°), giorno 20 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 20.30;
- 1° REGGIMENTO "GRANATIERI DI SARDEGNA", giorno 27 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 21.00;
- REPARTO COMANDO E SUPPORTI TATTICI "GRANATIERI DI SARDEGNA", giorno 28 maggio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 20.00,

nella zona denominata << poligono di PIAN DI SPILLE >>

### TENUTO CONTO

della segnalazione con la quale il Direttore di esercitazione/tiro di ciascun prefato Ente/Comando precisa estensione e durata del << servizio di sicurezza >> da attuarsi al riguardo;

### VISTO

l'articolo 332 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;

### DISPONGO

per motivi di pubblica incolumità:

- a. lo **SGOMBERO** di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, **nei giorni e nelle fasce orarie sopraindicate**, dall'area delimitata dagli allineamenti:
  - a nord: PODERE PIATANETE (escluso);
  - a est: CASALE PIAN DI SPILLE (incluso)-STRADA LITORANEA DI BONIFICA (escluso);
  - a sud: IL VOLTONE (escluso);
  - a ovest: ZONA MARE ECHO 304 (incluso);e da quella di ZONA MARE ECHO 304 (incluso);  
(le aree indicate sono riportate topograficamente in Allegato << A >>);
- b. il **DIVIETO DI ACCESSO**, a quanti non autorizzati dal Direttore di esercitazione/tiro, all'area sgomberata (durante le attività << a fuoco >> saranno esposti i segnali - bandieroni rossi, ecc. - indicati nel citato Allegato << A >>);
- c. l'**OCCUPAZIONE**, da parte dell'Ente/reparto che svolge attività a << a fuoco >> delle << postazioni >> per **VEDETTE** (vds. citato allegato << A >>) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata;
- d. la **LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE** su tutte le rotabili intersecanti l'area addestrativa nei giorni e nelle fasce sopraindicate senza alcun intervallo.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto indicato dalle **VEDETTE**, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 336 del D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e/o degli articoli n. 140, 141 e 142 del Codice Penale Militare di Pace.

**UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA SONO INCARICATI DI FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

Si riporta in Allegato << B >>:

- l'indicazione delle disposizioni legislative inerenti al divieto di raccogliere e rimuovere proiettili inesplosi, od ordigni di qualsiasi genere;
- le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi.

La presente ordinanza è affissa nell'albo dei comuni di CIVITAVECCHIA, TARQUINIA e MONTALTO DI CASTRO.

Roma, 15 marzo 2021

IL COMANDANTE  
Gen. C.A. *Rosario* CASTELLANO

### AVVERTENZE

1. Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce – ordigni esplosivi (e/o rottami).

“Chiunque durante il corso di esercitazione/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul territorio proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente mosso.

Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'Ente/Reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se “ancora in zona”) e/ovvero al più vicino Comando CARABINIERI.

Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili – cartucce – ordigni (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896:

- art. 1: è vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, e dai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.

- art. 2: per evitare ogni responsabilità dipendente dai furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

- art. 3: gli scopritori, gli acquirenti, gli intercettatori ed i detentori di proiettili o di parte dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune, per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato ed appropriazioni delle cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale”.

2. Modalità/termini per la richiesta di indennizzi conseguenti a “sgomberi” – occupazioni – danni.

Si riporta l'art. 438, commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 n. 90:

“Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'Amministrazione Militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al Comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della Difesa.

Tali istanze sono presentate ai Comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi per i risarcimenti di danni sono reperibili presso gli Uffici Comunali e le locali Stazioni dei Carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il Comune provvede al loro inoltro all'Ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi è redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati”.